

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 211}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MASTELLA, SANZA, ZANIBONI, GORIA, GIULIARI,
CARELLI**

Presentata il 29 luglio 1976

Istituzione della terza università di studi della Campania in Benevento

ONOREVOLI COLLEGHI! — La crisi delle università italiane è in gran parte riconducibile all'unico fattore della sproporzione tra le strutture esistenti e il numero enorme di studenti. Anche quei complessi universitari maggiormente dotati di mezzi in effetti assolvono molto parzialmente i propri compiti istituzionali perché consentono solo ad una minoranza di studenti, privilegiati per vari motivi — non ultimo, evidentemente, quello di una maggiore diligenza —, di usufruire nel corso degli studi di tutto quanto è necessario alla preparazione e formazione professionale, condannando invece la maggioranza di essi a sporadici — se non occasionali — e spesso spossanti incontri didattici ed a rapide visite nei laboratori tecnico-scientifici. È frequente, ad esempio, il caso di giovani che giungono alla laurea in medicina senza aver mai, non dico maneggiato, ma neppure visto un reperto anatomico. E questo si verifica anche nelle facoltà che possono vantare una tradizione di avanguardia e reggono al confronto con le più aggiornate facoltà internazionali.

A nostro parere le cause della crisi nelle università è nel loro sovrappopolamento e nella loro concentrazione territoriale: il disagio per chi non è nelle condizioni di abitare in una città fornita di università è senz'altro scoraggiante, specie quando, dopo un costoso e faticoso viaggio, lo studente vede ricambiati i suoi sforzi con una semplice e lontana lezione cattedratica, che non gli offre nessuna possibilità di colloquio. Chi ha ricordi recenti di corsi universitari sa bene che spesso gli studenti giungono agli esami senza essere in grado di distinguere fisicamente il titolare di cattedra dai suoi assistenti!

La grave situazione in cui versa sotto questi aspetti l'importante ateneo napoletano, nonostante già prosperi da tempo la seconda università campana di Salerno, è nota a tutti. Come pure è a tutti noto che già da tempo gli organi regionali responsabili hanno prospettato la necessità di istituire una terza università nella Campania a servizio delle zone interne sia per decongestionare l'università di Napoli che per dare una più adeguata risposta alle aspira-

zioni della popolazione studentesca di queste zone, che ha caratteristiche psico-socio-economiche sue proprie.

Non è più possibile rinviare la soluzione del problema, anche perché un nuovo ateneo non si crea dall'oggi al domani.

Pertanto, tenuto conto:

che la città di Benevento ha tradizioni storico-culturali millenarie con eloquenti testimonianze tutt'ora presenti *in loco*;

che è dotata di un museo, di una pinacoteca e di due biblioteche di interesse nazionale ed internazionale;

che nella sua provincia sono presenti tutti gli istituti ad indirizzo classico, scientifico, magistrale, tecnico e professionale;

che ha una popolazione scolastica provinciale di oltre trentamila alunni nelle varie scuole di ogni ordine e grado;

che è situata a cavallo del Molise e della Puglia ed ha a brevissime distanze comuni delle province di Caserta e di Avellino;

si ritiene di poter proporre appunto la città di Benevento come sede della istituenda terza università della Campania.

Ciò premesso e con esplicito riferimento al disegno di legge d'iniziativa dei senatori Cristoforo Ricci e Alfonso Tanga, comunicato alla Presidenza del Senato il giorno 27 marzo 1974, si presenta la seguente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

È istituita l'Università degli studi di Benevento. L'Università è residenziale ed è organizzata in facoltà, scuole ed istituti.

ART. 2.

L'Università comprende le facoltà di scienze economiche e bancarie; scienze statistiche, demografiche ed attuariali, lettere e filosofia, lingua e letterature straniere moderne; scienze matematiche, fisiche e naturali; medicina e chirurgia; medicina veterinaria.

La facoltà di scienze economiche e bancarie è ordinata nei corsi di scienze economiche e bancarie e scienze economiche.

La facoltà di scienze statistiche, demografiche ed attuariali è ordinata nei corsi di scienze statistiche e demografiche e scienze statistiche ed attuariali.

La facoltà di lingue e letterature straniere moderne è ordinata nel corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne.

La facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali è ordinata nei corsi di matematica e scienze geologiche.

La facoltà di medicina veterinaria è ordinata nei corsi di medicina veterinaria, scienze della produzione animale e scienze delle preparazioni alimentari.

Presso la facoltà sono annesse le seguenti scuole: scuola di perfezionamento in relazioni pubbliche; scuola di specializzazione sulla cooperazione agricola; scuola di perfezionamento in discipline bancarie; scuola di perfezionamento in economia dei trasporti e del turismo; scuola di perfezionamento di didattica delle materie letterarie; scuola di perfezionamento di didattica delle lingue e letterature moderne; scuola di specializzazione in trattamento automatico delle informazioni; scuola di perfezionamento in archeologia e storia dell'arte; scuola di perfezionamento in geologia applicata; scuola di perfezionamento in coltivazioni irrigue ed allevamenti zootecnici; scuola di perfezionamento in economia montana degli Appennini; scuola di conduzione di aziende agrarie; scuola di perfezionamento in lingue moderne per tradut-

tori ed interpreti; scuola di ingegneria idraulica applicata all'agricoltura; scuola di ingegneria ceramica; scuola di viticoltura ed enologia.

L'attività didattica e di ricerca delle facoltà e delle scuole di cui ai due commi precedenti si svolge presso i seguenti istituti policattedra:

- 1) Istituto di ricerche aziendali;
- 2) Istituto di economia;
- 3) Istituto lettere e filosofia;
- 4) Istituto di lingue e letterature straniere moderne;
- 5) Istituto giuridico;
- 6) Istituto storico politico;
- 7) Istituto di informatica;
- 8) Istituto di geologia;
- 9) Istituto di matematica e fisica;
- 10) Istituto di statistica;
- 11) Istituto di demografia;
- 12) Istituto di scienze attuariali;
- 13) Istituto di mineralogia;
- 14) Istituto di biologia vegetale;
- 15) Istituto di biologia animale;
- 16) Istituto chimico;
- 17) Istituto di anatomia;
- 18) Istituto di fisiologia;
- 19) Istituto di farmacologia;
- 20) Istituto di medicina e chirurgia veterinaria;
- 21) Istituto di ecologia e merceologia;
- 22) Istituto di sociologia.

I predetti istituti sono interfacoltà e raggruppano gli insegnamenti secondo il criterio dell'affinità; essi sono ubicati presso la facoltà che ha in statuto la maggior parte degli insegnamenti ad essi afferenti.

ART. 3.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro della pubblica istruzione nomina, con proprio decreto il Comitato tecnico-amministrativo per la istituzione dell'Università degli studi di Benevento ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 46 della legge 28 luglio 1967, n. 641.

ART. 4.

Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro della pubblica istruzione stabilisce con proprio decreto tutto quanto attiene all'organizzazione ed al funzionamento dei dipartimenti delle

facoltà, degli organi accademici deliberativi e rappresentativi e del consiglio di amministrazione in conformità delle leggi in vigore.

Lo stesso ministro stabilisce, entro il detto termine, gli organici del personale docente e di quello amministrativo, ausiliario e di servizio.

ART. 5.

Alle spese occorrenti per la costruzione della sede dell'Università e del centro residenziale si farà fronte con i finanziamenti previsti per l'edilizia universitaria. A quelle occorrenti per la costruzione degli impianti e delle attrezzature scientifiche e didattiche, nonché per l'arredamento, si farà fronte con finanziamento straordinario di lire tre miliardi da porsi a carico della Cassa per il mezzogiorno che provvederà a redigere apposito progetto speciale.

Alle spese di funzionamento dell'università si farà fronte con nuovi stanziamenti da introdurre nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

ART. 6.

Per il primo funzionamento dei corsi di studio fino al massimo di 3.000 studenti complessivi sarà gradualmente assegnato il personale di ruolo insegnante e tecnico di cui ai seguenti commi:

all'assegnazione del personale di segreteria ed ausiliario si provvede con le dotazioni organiche dei rispettivi ruoli in conformità delle disposizioni legislative vigenti.

All'università di Benevento sono conferiti 30 posti di professori universitari di ruolo e 60 di contratti biennali, rinnovabili per un altro triennio, di ricercatori per l'addestramento didattico e scientifico.

Il comitato tecnico-amministrativo, sentito il senato accademico, provvederà a distribuire tali posti alle varie facoltà in rapporto alle esigenze dell'insegnamento e della ricerca.

Sono inoltre assegnati all'università di Benevento, appena il Ministro della pubblica istruzione ne abbia la disponibilità, 18 posti di ruolo di tecnico-laureato, 30 di coadiutori, 40 di personale ausiliario. Anche alla ripartizione del personale tecnico fra le facoltà provvede il comitato tecnico-amministrativo sentito il senato accademico.

ART. 7.

Il personale insegnante e non insegnante dell'università di Benevento ha l'obbligo della residenza nella sede universitaria.

ART. 8.

Presso l'università degli studi di Benevento è costituita l'Opera universitaria.

All'Opera è riconosciuta personalità giuridica in conformità dell'articolo 189 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592. Essa è provvisoriamente amministrata dal comitato tecnico-amministrativo.

ART. 9.

Per quanto non previsto dalla presente proposta di legge, si applicano le norme vigenti per l'ordinamento universitario e quelle delle successive modificazioni ed integrazioni; in particolare, all'università di Benevento, per il suo carattere residenziale, si applicano, in quanto compatibili con la presente legge, le norme contenute nella legge istitutiva dell'università statale in Calabria 12 marzo 1968, n. 422.